Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 73° — ROMA - Mercoledì, 20 aprile 1932 - ANNO X — Numero 92

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1932

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 marzo 1932, n. 325.

Esecuzione dei seguenti Atti internazionali stipulati a Vienna tra l'Italia e l'Austria il 24 novembre 1930: 1° Accordo concernente varie questioni finanziarie; 2° Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Atti internazionali stipulati tra l'Italia e l'Austria a Vienna il 24 novembre 1930:

1° Accordo concernente varie questioni finanziarie;
2° Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 31 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — GRANDI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.

Accordo sulle questioni finanziarie.

L'*Italia* e l'*Austria* desiderano regolare definitivamente a mezzo di reciproca intesa, nel quadro del regolamento generale delle questioni finanziarie sorte dalla guerra, anche le questioni finanziarie, pendenti fra loro, estranee al Trattato di San Germano, e particolarmente quelle relative all'approvvigionamento dell'Austria (debito extra *Relief*) non comprese nel regolamento relativo ai Buoni *Relief*. Quindi hanno nominato per loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Commendatore GIACINTO AURITI, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di Sua Maestà il Re d'Italia a Vienna;

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

Monsignor dott. IGNAZIO SEIPEL, Ministro federale degli Affari Esteri,

i quali, avendo esibito i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

In conformità alla disposizione dell'art. III della Convenzione dell'Aja del 20 gennaio 1930 nessun reclamo potrà essere sollevato, in forza degli articoli 203, penultimo comma, e 205, ultimo comma, del Trattato di San Germano, verso l'Austria nè dall'Italia, nè dai suoi sudditi, nè dalle persone fisiche e morali aventi il domicilio (sede, luogo d'attività) nei territori riuniti all'Italia.

L'Accordo di Roma del 6 aprile 1922 fra la Repubblica d'Austria ed il Regno d'Ungheria da una parte, ed il Regno d'Italia dall'altra parte, concernente il regolamento delle controversie sorte per i debiti dell'antico Erario austro-ungarico, dell'antico Erario austriaco e dell'Erario ungherese è quindi soppresso nei rapporti fra l'Austria e l'Italia e non avrà vigore fra questi due Stati.

Art. 2.

Le modalità relative alla cessazione delle operazioni degli Uffici di verifica e di compensazione austriaco ed italiano, istituiti dal Trattato di San Germano, nonchè delle funzioni del Tribunale arbitrale misto istituito dal detto Trattato e dell'Arbitro istituito dal punto 4° dell'allegato alla Sezione IV della Parte X dello stesso Trattato, sono regolate da un accordo speciale di data odierna.

Art. 3.

Resta inteso che fra i reclami eliminati dall'art. III della Convenzione generale dell'Aja del 20 gennaio 1930 sono com-

presi i reclami dell'Italia verso l'Austria in conformità dell'art. 318 del Trattato di San Germano e delle ulteriori eventuali decisioni degli organi internazionali relative agli approvvigionamenti, mobili ed attrezzi, nonchè i reclami dell'Austria verso l'Italia relativi al materiale rotabile di ogni specie appartenente a sudditi austriaci o a persone giuridiche aventi la loro sede in Austria, senza pregiudizio per ambedue le Alte Parti contraenti di quanto è disposto negli Accordi di Portorose.

Art. 4.

L'Austria rinuncia ai suoi reclami:

a) per lavori di pubblica utilità di carattere patrimoniale compiuti nei territori occupati durante la guerra;

b) per crediti appartenenti all'antico Impero d'Austria verso gli attuali sudditi italiani residenti nei territori riuniti all'Italia,

c) per beni contanti o crediti appartenenti all'antico Impero d'Austria o — per la quota austriaca — alla Monarchia austro-ungarica sequestrati dal Regno d'Italia o passati in sua proprietà e non compresi nei beni ceduti in forza dell'articolo 208 del Trattato di San Germano:

d) per gli anticipi fatti nel periodo di transizione della Repubblica d'Austria ai decasteri italiani nei territori riuniti per prelevamenti effettuati sul prodotto del prestito Redlich,

e) per anticipi ai fondi di religione;

f) per anticipi alle Compagnie ferroviarie private aventi le loro linee nei territori riuniti all'Italia;

g) per spese di rimpatrio di prigionieri di guerra;

h) per sussidi assegnati dai rappresentanti consolari all'estero.

Art. 5.

L'Italia rinunzia:

a) al suo reclamo per spese di rimpatrio di prigionieri di guerra;

b) al suo reclamo in forza delle eventuali rettifiche dei conteggi per nolo di materiale rotabile previsto all'art. 3 dell'Accordo 9 di Portorose;

c) al suo reclamo per l'emissione dei Buoni della Cassa Veneta nel territorio del Regno d'Italia durante la guerra.

Art. 6.

L'Austria pagherà al R. Governo d'Italia per il suo debito dipendente da somministrazione di viveri non previsto nel regolamento relativo ai Buoni *Relief* (debito extra *Relief*), la somma di 30 milioni di franchi oro in annualità come determinate nel prospetto allegato *A*.

Le dette annualità saranno regolate anzitutto mediante compensazione con le somme che, dall'entrata in vigore del presente Accordo, saranno da rimborsare all'Austria dall'Italia per pagamenti di pensioni degli antichi pensionati della Sudbahn ripartiti o da ripartirsi d'ora innanzi fra gli Stati interessati in forza del comma 26 dell'art. 17 dell'Accordo di Roma del 29 marzo 1923 e dell'Accordo del 3 dicembre 1928 relativo all'esecuzione di tale disposizione.

In quanto le annualità sorpassassero le somme indicate all'alinea precedente, esse saranno pagate in contanti il 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di ritardo nei pagamenti, superiore a tre mesi, sarà corrisposto l'interesse del 5 % annuo.

Art. 7.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a risolvere ogni controversia che potesse sorgere fra di esse in dipendenza del presente Accordo secondo la procedura prevista dall'articolo 1 e seguenti del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario conchiuso a Roma il 6 febbraio 1930.

Art. 8.

Il presente Accordo sarà ratificato al più presto possibile ed entrerà in vigore il giorno dello scambio delle ratifiche. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

In fede di che, i Plenipotenziari suddetti hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vienna il 24 novembre 1930-IX in italiano e in tedesco, facendo i due testi egualmente fede, in due esemplari, di cui uno sarà rimesso a ciascuno Stato firmatario.

(*L. S.*) SEIPEL. (*L. S.*) AURITI.

(*Si omette il testo tedesco*).

ALLEGATO A

1 gennaio 1931	1.600.000
» 1932	1.580.000
» 1933	1.560.000
» 1934	1.540.000
» 1935	1.520.000
» 1936	1.490.000
» 1937	1.360.000
» 1938	1.200.000
» 1939	1.200.000
» 1940	1.000.000
» 1941	1.000.000
» 1942	1.000.000
» 1943	1.000.000
» 1944	1.000.000
» 1945	1.000.000
» 1946	900.000
» 1947	700.000
» 1948	700.000
» 1949	600.000
» 1950	530.000
» 1951	750.000
» 1952	600.000
» 1953	820.000
» 1954	900.000
» 1955	850.000
» 1956	810.000
» 1957	780.000
» 1958	760.000
» 1959	640.000
» 1960	610.000
	30.000.000

PROTOCOLLO

Al momento di procedere alla firma dell'Accordo concluso in data di oggi sulle questioni finanziarie il Plenipotenziario italiano ed il Plenipotenziario austriaco stabiliscono che i franchi oro menzionati all'articolo 6 di questo Accordo sono dei franchi oro del peso e titolo legalmente stabiliti al 1° gennaio 1914.

Il presente protocollo sarà ratificato.

Fatto a Vienna, il 24 novembre 1930, in italiano ed in tedesco, i due testi facendo ugualmente fede, in due esemplari, uno dei quali sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

Per l'Austria: SEIPEL.

Per l'Italia: AURITI.

(*Si omette il testo tedesco*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

p. *Il Ministro per gli affari esteri*: FANI.

Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.

L'*Italia* e l'*Austria* desiderano definire, con la liquidazione del passato, anche i rapporti relativi agli Uffici di verifica e di compensazione, al Tribunale arbitrale misto ed all'Arbitro istituito in virtù del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X del Trattato di San Germano. Quindi hanno nominato per loro Plenipotenziari:

Sua Maestà il Re d'Italia:

S. E. il Commendatore GIACINTO AURITI, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re a Vienna;

Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria:

Monsignor dott. IGNAZIO SEIPEL, Ministro federale degli Affari Esteri,

i quali, avendo esibito i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1.

(1) — Gli Uffici di verifica e di compensazione ed il Tribunale arbitrale misto istituiti, nei rapporti fra l'Italia e l'Austria, rispettivamente in virtù degli articoli 248 e 256 del Trattato di San Germano, sono soppressi.

(2) — Le operazioni degli Uffici di verifica e di compensazione suindicati, nonchè le funzioni del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e dell'Arbitro, nominato in forza del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X del Trattato di San Germano, cesseranno il giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 2.

I depositi per spese e contributo effettuati preventivamente e relativi a cause, per le quali, all'entrata in vigore del presente Accordo, non sia stata emessa sentenza, saranno restituiti alle parti dopo detratte le spese già sostenute. Detti depositi saranno restituiti agli Uffici di verifica e di compensazione, se versati da questi ultimi.

Art. 3.

(1) — Il conto unico istituito tra gli Uffici di verifica e compensazione austriaco e italiano sarà considerato chiuso il giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.

(2) — L'Austria rinuncia ad ogni credito derivante da un saldo che potesse risultare in favore dell'Austria dal conto suddetto.

Art. 4.

L'Austria, per sè e per i suoi sudditi, a norma dell'articolo 3 dell'Accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, conferma di aver rinunciato ai reclami concernenti le spese di gestione e di liquidazione dei beni sequestrati, e gli interessi sul ricavato di liquidazione dei beni stessi.

Art. 5.

(1) — In applicazione dell'art. 5 dell'Accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, l'Italia rinuncia all'esercizio ulteriore del diritto derivante dall'art. 249 del Trattato di San Germano di ritenere e liquidare i beni, diritti e interessi che alla data di entrata in vigore del Trattato di San Germano appartenevano a sudditi dell'antico Impero d'Austria o a Società controllate da essi, in quanto detti beni, diritti ed interessi non siano già liquidi o liquidati o non ne sia stato ancora disposto a titolo definitivo, al 20 gennaio 1930.

(2) — I beni, diritti e interessi trasferiti a terzi, mediante contratti stipulati fino al 20 gennaio 1930 o dei quali, entro lo stesso termine, sia stato disposto, dando loro una destinazione definitiva, mediante un atto specifico, compresi gli atti di espropriazione a carico dello Stato, i crediti già riscossi, sempre entro lo stesso termine, ed i beni, diritti ed interessi conservati dallo Stato definitivamente per conto proprio, a seguito di una determinazione speciale presa non dopo la data su indicata del 20 gennaio 1930, saranno considerati liquidi o liquidati.

(3) — Il saldo dei crediti riscossi parzialmente sarà incassato dal Governo Italiano. Il prodotto netto di tale incasso, effettuato dopo il 20 gennaio 1930, sarà tuttavia restituito agli aventi diritto austriaci.

(4) — Per quanto concerne i crediti, le disposizioni previste nel presente articolo sono applicabili soltanto a quelli sequestrati ai fini dell'art. 249 del Trattato di San Germano.

Art. 6.

(1) — Per i beni, diritti ed interessi da restituire ai sensi dell'articolo precedente, la reintegrazione del proprietario austriaco, nei suoi diritti di proprietà, sarà considerata avvenuta il 20 gennaio 1930.

(2) — Egualmente con la stessa data saranno considerati cessati tutti i divieti del libero esercizio, da parte dei titolari austriaci, dei diritti di cui sono reintegrati.

(3) — In quanto all'avente diritto occorra un certificato ufficiale, per l'esercizio del suo diritto di proprietà, in ispecie per la trascrizione all'Ufficio delle ipoteche e per la voltura catastale, il Governo Italiano rilascerà, senza indugio e gratuitamente, i documenti idonei ed eseguirà gratuitamente le eventuali formalità da adempiersi.

(4) — La consegna dei beni, di cui il R. Governo è in possesso, sarà effettuata agli aventi diritto austriaci, entro mesi tre dall'entrata in vigore del presente Accordo. Il R. Governo, se, entro questo termine, non avrà potuto accertare gli aventi diritto o questi non siano pronti alla consegna, ne informerà il Governo Austriaco e sarà liberato consegnando i beni alla persona che potrà essergli designata dal Governo Austriaco, entro i sei mesi, successivamente alla comunicazione.

(5) — Ciascuno dei beni di cui alla presente Convenzione viene restituito nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, con deduzione o pagamento delle spese di amministrazione sostenute, in quanto non sieno coperte dai redditi percepiti sullo stesso bene o su altri beni dello stesso interessato. Nel caso che, dopo la suddetta deduzione, risultino residui di redditi percepiti, essi saranno restituiti assieme ai beni.

(6) — Per ogni bene che gli dovesse risultare restituibile, il Governo Italiano darà comunicazione al Governo Austriaco, con l'indicazione del valore approssimativo, ove sia stato accertato.

Art. 7.

Per i beni, diritti ed interessi già liquidati, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 del presente Accordo, e per i quali, all'entrata in vigore dell'Accordo stesso, non siasi provveduto all'accreditamento definitivo, il Governo Italiano comunicherà al Governo Austriaco, per tramite diretto degli Uffici amministrativi competenti, tutte le notizie che sarebbero state comunicate nel caso che l'accreditamento avesse avuto luogo, nonchè la data dell'avvenuta liquidazione.

Art. 8.

(1) — Dalla data di entrata in vigore del presente Accordo, nei riguardi dei crediti e debiti, non ancora rispettivamente accreditati e addebitati a tale data, l'Austria da una parte e l'Italia dall'altra saranno reciprocamente surrogate ai debitori e creditori dei proprî sudditi, i cui debiti e crediti rispettivi avrebbero dovuto essere regolati dagli Uffici di verifica e compensazione, ai sensi dell'articolo 248 del Trattato di San Germano.

(2) — L'obbligo delle Alte Parti contraenti di accreditarsi, reciprocamente, i crediti previsti dall'art. 248 suddetto è, pertanto, annullato.

(3) — Per quel che riguarda i crediti su accennati, per i quali sussistessero contestazioni, i reclami presentati innanzi al Tribunale arbitrale misto italo-austriaco saranno considerati senza effetto. La definizione di tali contestazioni tra lo Stato, surrogato ai sensi del 1° comma del presente articolo, ed i proprî sudditi, nonchè la regolazione dei crediti di cui si tratta negli alinea precedenti, saranno effettuate mediante norme interne di ciascuno degli Stati interessati.

Art. 9.

(1) — Dall'entrata in vigore del presente Accordo, non potranno essere ulteriormente proposti, dallo Stato italiano o dai suoi sudditi, reclami basati sul Trattato di San Germano o riguardanti restituzione di oggetti o pagamento di indennità per danni, contro lo Stato Austriaco o i suoi sudditi.

(2) — I reclami pendenti innanzi al Tribunale arbitrale misto od all'Arbitro di cui all'articolo 1, secondo alinea, del presente Accordo, saranno considerati senza effetto.

(3) — L'Italia avrà facoltà di regolare, mediante leggi interne, la materia attinente ai reclami suddetti.

Art. 10.

Le vertenze previste dall'art. 256, lettera *b*), 2° alinea, saranno regolate dalla giurisdizione ordinaria. Le istanze relative, pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco, saranno considerate come ritirate. La prescrizione interrotta dalla istanza presentata al Tribunale arbitrale misto, riprenderà il suo corso dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.

Art. 11.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a risolvere ogni controversia che potesse sorgere fra di esse in dipendenza del presente Accordo secondo la procedura prevista dallo art. 1 e seguenti del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario conchiuso a Roma il 6 febbraio 1930.

Art. 12.

Il presente Accordo sarà ratificato il più presto possibile, ed entrerà in vigore alla data dello scambio delle ratifiche. Le ratifiche saranno scambiate a Roma.

In fede di che, i Plenipotenziari su nominati hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Vienna, il 24 novembre 1930 - Anno IX, in italiano e in tedesco, i due testi facendo egualmente fede, in due esemplari, di cui uno sarà rimesso a ciascuno degli Stati firmatari.

(*L. S.*) SEIPEL. (*L. S.*). AURITI.

(*Si omette il testo tedesco*).

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per gli affari esteri:
GRANDI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 326.

Rettifica dei contributi già consolidati a carico dei comuni di Celleno e Graffignano, della provincia di Viterbo, a norma dell'art. 55, lettera b), del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 28 agosto 1930, n. 1477, col quale furono stabiliti i contributi dovuti, per il quinquennio 1° gennaio 1929-31 dicembre 1933, dai Comuni delle provincie di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo, a norma dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;

Veduto il nuovo elenco di scuole classificate e non classificate legalmente istituite ed esistenti al 1° gennaio 1929 nei comuni di Celleno e Graffignano, elenco compilato dal Regio provveditore agli studi per il Lazio, dal quale si rileva che a carico dei Comuni stessi fu liquidato un contributo diverso da quello effettivamente dovuto;

Veduto l'art. 2 del R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo che i comuni di Celleno e Graffignano della provincia di Viterbo devono versare, alla Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera *b*), del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° gennaio 1929-31 dicembre 1931 è stato stabilito in annue L. 4000 per ciascuno di detti Comuni.

Art. 2.

L'elenco annesso al R. decreto 28 settembre 1930, n. 1477, è rettificato per la parte che riguarda i comuni di Celleno e Graffignano come all'unito elenco.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 18 febbraio 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

GIULIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 50. — MANCINI.

ELENCO delle somme che i sottonotati Comuni devono annualmente versare alla R. Tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 55, lettera b, *del T. U. delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per il periodo 1° gennaio 1929-31 dicembre 1931.*

Numero d'ordine	COMUNI	Somme liquidate con R. decreto 28 agosto 1930, n. 1477			Nuova liquidazione		
		Numero delle scuole classificate e non classificate esistenti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune		Numero delle scuole classificate e non classificate esistenti in ciascun Comune	Contributo a carico di ciascun Comune	
			Per ogni posto di scuola classificata e non classificata	Totale		Per ogni posto di scuola classificata e non classificata	Totale
	PROVINCIA DI VITERBO.						
1	Celleno ...	6	800	4.800	5	800	4.000
2	Graffignano .	4	»	3.200	5	»	4.000
	TOTALI ...	10		8.000	10		8.000

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze: MOSCONI.

Il Ministro per l'educazione nazionale: GIULIANO.

REGIO DECRETO-LEGGE 24 marzo 1932, n. 327.

Autorizzazione al Governo dell'Eritrea a prestare la propria garanzia ad un finanziamento in favore di società industriali della Colonia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuto che la Società italiana per le saline di Assab, la Società ghiacciaie riunite dell'Eritrea e la Società delle pescherie italiane dell'Africa Orientale, con sede in Massaua, hanno dimostrato la necessità e l'urgenza di ottenere un finanziamento che consenta loro di superare le difficoltà create dall'attuale situazione economica mondiale;

Ritenuto che la Società saline di Assab ha già ottenuto un mutuo industriale di L. 1.300.000 in base al R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1817, che la Società ghiacciaie riunite dell'Eritrea esercisce in Massaua lo stabilimento per la produzione del ghiaccio e dell'acqua distillata e che la Società delle pescherie italiane dell'Africa Orientale ha da tempo iniziata e svolta un'azione proficua per lo sfruttamento delle risorse ittiche del mare della Colonia; cosicchè è urgente e necessario, anche nell'interesse della Colonia Eritrea e della pubblica Amministrazione, che gli enti predetti ottengano un finanziamento che consenta loro di non arrestare l'attività che già svolgono e che la pubblica Amministrazione intervenga per rendere possibile l'operazione medesima;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Governo dell'Eritrea, con le modalità e cautele da approvarsi dal Ministro per le colonie di concerto con quello per le finanze, è autorizzato a concedere la propria garanzia alle operazioni di finanziamento da concludersi con enti parastatali o istituti bancari privati dalla Società italiana per le saline di Assab, dalla Società ghiacciaie riunite dell'Eritrea e dalla Società delle pescherie italiane dell'Africa Orientale, fino all'importo complessivo massimo di lire 6.100.000.

Art. 2.

Le convenzioni, gli atti e i contratti che comunque si rendessero necessari per l'esecuzione del presente decreto sono soggetti alla sola tassa fissa di registro di L. 100.

Le formalità ipotecarie derivanti dalle operazioni di finanziamento di cui al precedente articolo sono soggette alla sola tassa fissa di L. 30, salvi gli ordinari emolumenti devoluti al conservatore delle ipoteche.

Art. 3.

Il presente decreto andrà in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — MOSCONI

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1932 - Anno X
Atti del Governo, registro 319, foglio 48. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 marzo 1932, n. 328.

Protezione temporanea delle invenzioni industriali, modelli e disegni di fabbrica, che figureranno alla V Esposizione triennale internazionale delle arti decorative ed industriali moderne e dell'architettura moderna che si terrà a Milano nel 1933.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge del 16 luglio 1905, n. 423, concernente la protezione temporanea delle invenzioni industriali e dei modelli e disegni di fabbrica che figurano nelle esposizioni;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali e i modelli e disegni di fabbrica relativi ad oggetti che figureranno nella V Esposizione triennale internazionale delle arti decorative e industriali moderne e dell'architettura moderna che si terrà a Milano dal 21 aprile al 31 agosto 1933, godranno della protezione temporanea stabilita dalla legge 16 luglio 1905, n. 423,

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 31. — MANCINI.

REGIO DECRETO 24 marzo 1932, n. 329.
Agevolazioni postali per il carteggio della tombola nazionale pro Federazione nazionale volontari garibaldini.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971;
Vista la domanda con la quale la Federazione nazionale volontari garibaldini, autorizzata con provvedimento di S. E. il Capo del Governo ad effettuare in Roma il 9 giugno corrente anno l'estrazione di una lotteria, tramutata in tombola, chiede le agevolazioni postali previste dal R. decreto sopra citato per il carteggio della tombola stessa;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Al carteggio della tombola nazionale pro Federazione nazionale volontari garibaldini sono accordate le agevolazioni postali di cui al R. decreto 2 dicembre 1923, n. 2971.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 marzo 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 49. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 febbraio 1932, n. 330.
Autorizzazione al Regio istituto commerciale di Roma ad accettare una donazione.

N. 330. R. decreto 18 febbraio 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Regio istituto commerciale di Roma viene autorizzato ad accettare la donazione dei certificati del Debito pubblico del Regno d'Italia, consolidato cinque per cento, del valore nominale di L. 5000, disposta in suo favore da S. E. l'avv. comm. Carruccio Tito fu Antonio per la istituzione del « Premio Rolando Carruccio ».

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. 331.
Erezione in ente morale della Cassa scolastica del Regio ginnasio di Ventimiglia.

N. 331. R. decreto 14 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Cassa scolastica del Regio ginnasio di Ventimiglia viene eretta in ente morale e ne è approvato lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *aprile* 1932 - *Anno X*

REGIO DECRETO 20 aprile 1932, n. 332.
Emissione di tre nuove serie (settima, ottava e nona) di buoni del Tesoro novennali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del R. decreto-legge 21 marzo 1932, n. 230, col quale viene autorizzata l'emissione di una sesta serie di buoni del Tesoro novennali, salvo a variare tale limite in relazione ai risultati della sottoscrizione aperta per i nuovi titoli;
Ritenuta l'opportunità di autorizzare la creazione e l'emissione di altre tre serie (settima, ottava e nona) di buoni del Tesoro novennali;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono autorizzate la creazione e l'emissione di tre nuove serie di buoni del Tesoro novennali (settima, ottava e nona) dell'ammontare di un miliardo di lire ciascuna, fruttanti l'annuo interesse del 5 per cento con decorrenza dal 15 maggio 1932, per fronteggiare l'eccedenza delle sottoscrizioni avvenute mediante versamenti in contanti per acquisto di buoni della sesta serie.
Sono applicabili ai buoni della settima, ottava e nona serie tutte le disposizioni concernenti i buoni novennali della sesta serie.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 aprile 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — MOSCONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *aprile* 1932 - *Anno X*
Atti del Governo, registro 319, *foglio* 61. — MANCINI.

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. 333.
Autorizzazione alla Regia università di Torino ad accettare una donazione.

N. 333. R. decreto 14 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Torino è autorizzata ad accettare la donazione di L. 42.000 nominali disposta in suo favore, dal Comitato esecutivo per le onoranze al prof. Oreste Mattirolo e dalla Società di farmacia di Torino, per l'istituzione di due borse di studio intitolate al nome del prof. Oreste Mattirolo.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 14 marzo 1932, n. 334.
Autorizzazione al Patronato scolastico di Varese ad accettare un legato.

N. 334. R. decreto 14 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, il Patronato scolastico di Varese è autorizzato ad accettare il legato di L. 20.000 disposto dalla signora Anna Novak vedova Magnani in favore del Patronato scolastico di Induno Olona, attualmente fuso con quello di Varese.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 aprile 1932 - Anno X

REGIO DECRETO 31 marzo 1932, n. 335.
Erezione in ente morale della fondazione « Ospizio Genova per orfanelle », con sede in Vasto (Chieti).

N. 335. R. decreto 31 marzo 1932, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, la fondazione « Ospizio Genova per orfanelle », con sede in Vasto (Chieti), viene eretta in ente morale sotto la provvisoria amministrazione della Congregazione di carità del Comune medesimo, con riserva di provvedere, con successivo decreto, all'approvazione del relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1932 - Anno X

DECRETO MINISTERIALE 30 settembre 1931.
Riconoscimento delle particolari caratteristiche di stazione di cura, soggiorno e turismo a parte del territorio del comune di Arta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER L'INTERNO

Veduta l'istanza dell'Amministrazione comunale di Arta;
Udito il parere della rispettiva Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio centrale delle stazioni di cura;
Visto il R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926, n. 1380;

Decreta:

Sono riconosciute, ad ogni conseguente effetto, le caratteristiche di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 765, al territorio delle frazioni Arta, Avosacco e Piano d'Arta, del comune di Arta.

Il prefetto di Udine è incaricato dell'esecuzione del presente decreto

Roma, addì 30 settembre 1931 - Anno IX

p. *Il Ministro per l'interno*:
Arpinati.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

(2627)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1932.
Autorizzazione alla Cassa di risparmio di Livorno a rilevare la Cassa depositi e prestiti di Campiglia Marittima.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967;
Sentito il parere dell'Istituto di emissione;

Decreta:

La Cassa di risparmio di Livorno è autorizzata ad assumere la liquidazione della Cassa depositi e prestiti di Campiglia Marittima ed a sostituirsi a questa nell'esercizio della sede di Campiglia e delle filiali di Piombino, San Vincenzo, Castagneto-Carducci e Venturina.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Acerbo.

Il Ministro per le finanze:
Mosconi.

(2625)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1932.
Conferma in carica della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto l'art. 6 della legge 14 giugno 1928, n. 1352, sulla radiodiffusione di esecuzioni artistiche;
Visto l'art. 6 del regolamento 20 agosto 1928, di applicazione della legge su menzionata;
Visto il decreto Ministeriale 25 febbraio 1929, registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1929, registro 5, foglio 125, che provvede alla costituzione della Commissione di vigilanza sulle radiodiffusioni per la città di Napoli;
Visti i decreti Ministeriali 3 marzo 1930 e 12 marzo 1931 che confermano in carica la predetta Commissione;

Decreta:

Art. 1.

È confermata in carica per un anno dalla data dal 5 marzo 1932 la Commissione incaricata di vigilare a che le radiodiffusioni per la città di Napoli siano eseguite in modo soddisfacente, costituita dai signori:

Ing. cav. uff. Ferrari Carlo, ispettore presso l'Azienda statale per i servizi telefonici, presidente;

Maestro Cilea Francesco, direttore del Regio conservatorio di musica di Napoli, membro;

Sig. Romano Roberto, tecnico dell'Istituto superiore elettrotecnico della Regia scuola di applicazione per gli ingegneri di Napoli, membro;

Sig. Gioffrè Luigi, vice ispettore P. T., segretario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 marzo 1932 - Anno X

Il Ministro: CIANO.

(2623)

DECRETO MINISTERIALE 15 aprile 1932.
Sostituzione del commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Pesaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pietà di prima categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967, nonchè il relativo regolamento approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il decreto Ministeriale 7 febbraio 1931, col quale l'ing. Enrico Ceccolini è stato nominato commissario per la gestione straordinaria della Cassa di risparmio di Pesaro;

Considerata la necessità ed urgenza di nominare un nuovo commissario per la Cassa predetta in seguito alle dimissioni presentate dall'ing. Enrico Ceccolini;

Decreta:

In sostituzione dell'ing. Enrico Ceccolini è nominato commissario per la straordinaria gestione della Cassa di risparmio di Pesaro il cav. dott. Angelo Coen.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 aprile 1932 - Anno X

Il Ministro: ACERBO.

(2626)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 11419-1856-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome della signorina Gregorich Giovanna di Giuseppe, nata a Castel S. Quirico il 14 giugno 1906 e residente a Trieste, S. Maria Madd. Sup., 419, è restituito nella forma italiana di « Gregori ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessata nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1216)

N. 11419-1858-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Marusic Natale di Giovanni, nato a Rogoznizza il 14 marzo 1883 e residente a Trieste, via Pondares, 8, è restituito nella forma italiana di « Marussi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

1. Maria Marusic nata Flego di Giovanni, nata il 13 marzo 1890, seconda moglie;
2. Aurelio di Natale, nato l'11 giugno 1910, figlio;
3. Alfredo di Natale, nato il 12 dicembre 1913, figlio;
4. Maria di Natale, nata il 25 febbraio 1918, figlia;
5. Claudio di Natale, nato il 16 gennaio 1930, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1218)

N. 11419-1859-29-V.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana, compilato a sensi del par. 1° del decreto Ministeriale 5 agosto 1926, il quale contiene le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, esteso a tutti i territori delle nuove Provincie con R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Morovic Fortunato fu Giovanni, nato a Zlarin il 19 aprile 1899 e residente a Trieste, via Bonomo, 1, è restituito nella forma italiana di « Moro ».

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato all'interessato nei modi indicati al paragrafo 2 del citato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione prescritta nei successivi paragrafi 4 e 5.

Trieste, addì 5 febbraio 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1219)

N. 11419-23666.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dalla signora Maria Muzic di Stefano ved. Ciak, nata a Sagrado il 9 settembre 1895 e residente a Trieste, S. M. M. Inf. n. 342, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione dei suoi cognomi in forma italiana e precisamente in « Muzio-Ciacchi »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza della richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

I cognomi della signora Maria Muzic ved. Ciak sono ridotti in « Muzio-Ciacchi ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari della richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Antonio fu Antonio, nato il 27 ottobre 1913, figlio;
2. Giovanni fu Antonio, nato il 29 maggio 1915, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato alla richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1352)

N. 11419-22752.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TRIESTE

Veduta la domanda presentata dal sig. Mattia Nebergoi fu Mattia, nato a Trieste il 17 febbraio 1897 e residente a Trieste, via San Marco n. 17, e diretta ad ottenere a termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del suo cognome in forma italiana e precisamente in « Naveri »;

Veduto che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura, e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Veduti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome del sig. Mattia Nebergoi è ridotto in « Naveri ».

Uguale riduzione è disposta per i famigliari del richiedente indicati nella sua domanda e cioè:

1. Ofelia Pipa in Nebergoi fu Carlo, nata il 30 marzo 1902, moglie;
2. Luciano di Mattia, nato il 10 novembre 1923, figlio;
3. Giorgio di Mattia, nato il 5 luglio 1929, figlio.

Il presente decreto sarà, a cura dell'autorità comunale, notificato al richiedente nei modi previsti al n. 6 del citato decreto Ministeriale e avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Trieste, addì 9 marzo 1931 - Anno IX

Il prefetto: PORRO.

(1353)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 31 marzo 1932-X, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 31 marzo 1932-X, n. 295, relativo all'approvazione degli Accordi stipulati in Gedda il 10 febbraio 1932, tra il Regno d'Italia e il Regno del Higiaz e del Neged e sue dipendenze.

(2637)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, nella seduta del 12 aprile 1932, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1932, n. 275, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 aprile 1932, n. 84, concernente norme integrative per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi.

(2636)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 87.

Media dei cambi e delle rendite
del 18 aprile 1932 - Anno X

Francia	76.80	Oro	374.13
Svizzera	378.50	Belgrado	—
Londra	73.45	Budapest (Pengo)	—
Olanda	7.917	Albania (Franco oro)	—
Spagna	150.75	Norvegia	3.75
Belgio	2.735	Russia (Cervonetz)	—
Berlino (Marco oro)	4.635	Svezia	3.68
Vienna (Schillinge)	—	Polonia (Sloty)	214 —
Praga	57.82	Danimarca	4.03
Romania	11.60	Rendita 3,50 %	72.30
Peso Argentino Oro	—	Rendita 3,50 % (1902)	68.25
Peso Argentino Carta	4.97	Rendita 3 % lordo	44.50
New York	19.39	Consolidato 5 %	81.95
Dollaro Canadese	17.50	Obblig. Venezie 3,50 %	83.05

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI E DEGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA

Situazione al 30 giugno 1931 della Cassa depositi e prestiti.

ATTIVO.

N.	Voce		Importo
1.	Cassiere dell'Amministrazione - Conto del numerario in cassa	L.	71.606.782,75
2.	Tesoro dello Stato - Conto corrente fruttifero	»	4.227.622.422,29
3.	Tesoro dello Stato - Conto corrente infruttifero	»	1.120.225.142,12
4.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio di credito per opere pubbliche	»	36.000.000,—
5.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità	»	9.600.000,—
6.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti al Consorzio per sovvenzioni su valori industriali	»	62.500.000,—
7.	Partecipazione della Cassa depositi e prestiti all'Istituto per il credito navale	»	9.600.000,—
8.	Ordini di riscossione emessi, rimasti da incassare	»	163.502.316,80
9.	Titoli di rendita di proprietà della Cassa - conto capitale	»	4.631.574.854,19
10.	Titoli di rendita di proprietà della Cassa - conto interessi	»	97.166.467,79
11.	Credito verso i depositanti effetti pubblici, per tassa di custodia dovuta e non pagata	»	510.615,35
12.	Diritto fisso di polizza	»	223.910,—
13.	Credito per tassa di custodia sui titoli di rendita dell'Ufficio autonomo di stralcio per la liquidazione dell'Unione edilizia nazionale	»	685,50
14.	Prestiti ai comuni, provincie e consorzi - conto capitale	»	5.492.172.255,85
15.	Prestiti ai comuni, provincie e consorzi - conto interessi	»	189.223.715,81
16.	Anticipazioni varie fatte a pubbliche amministrazioni	»	1.630.985.116,52
17.	Quadri ed altri oggetti d'arte	»	15.654,50
18.	Mobilio d'ufficio (per memoria)	»	1,—
19.	Titoli di rendita delle gestioni diverse - conto capitale	»	354.684.011,20
20.	Titoli di rendita delle gestioni diverse - conto interessi	»	7.752.480,78
21.	Titoli di rendita dei fondi di riserva - conto capitale	»	1.040.258.102,34
22.	Titoli di rendita dei fondi di riserva - conto interessi	»	25.837.067,90
23.	Palazzo, sede della Direzione Generale, di proprietà del Fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti	»	4.284.033,77
24.	Attività da accertare, che in parte si compensano con passività	»	171.327.412,40
		L.	19.346.673.048,86
25.	Effetti pubblici in deposito, presso l'Amministrazione centrale	»	984.371.476,80
26.	Effetti pubblici in deposito, presso le sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	2.128.081.499,36
		L.	22.459.126.025,02

PASSIVO.

N.	Voce		Importo
1.	Tesoro dello Stato - Conto dei pagamenti fatti dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale	L.	1.009.011.540,82
2.	Mandati di pagamento emessi, rimasti da pagare	»	180.809.639,76
3.	Depositi in numerario - conto capitale	»	576.814.628,57
4.	Depositi in numerario - conto interessi	»	49.655.420,35
5.	Depositi in effetti pubblici - Conto degli interessi rimasti da pagare	»	21.366.540,70
6.	Buoni fruttiferi della Cassa depositi e prestiti	»	91.920.000,—
7.	Banca d'Italia - Conto corrente 3 % di cui all'art. 67 del T. U. 1° gennaio 1913, n. 453	»	20.000.000,—
8.	Ministero delle comunicazioni - Conto corrente per il servizio dei conti correnti ed assegni postali	»	575.317.795,55
9.	Cassa di risparmio delle provincie lombarde - c/c di cui al R. decreto-legge 21 ottobre 1923, n. 2799	»	43.109.154,73
10.	Cassa di risparmio delle provincie lombarde - c/c di cui al R. decreto legge 2 giugno 1927, n. 945	»	2.506.206,02
11.	Conti correnti vari	»	349.482.375,45
12.	Contabilità speciali - Conti correnti per le gestioni annesse aventi rendiconto proprio	»	14.663.881.807,39
13.	Spese d'amministrazione stanziate in bilancio, rimaste da erogare	»	817.866,38
14.	Patrimoni delle gestioni diverse	»	420.368.715,73
15.	Fondi di riserva	»	1.163.755.227,50
16.	Passività da accertare, che in parte si compensano con attività, ed utili da liquidare	»	178.056.129,91
		L.	19.346.673.048,86
17.	Debito verso i depositanti di effetti pubblici	»	3.112.452.976,16
		L.	22.459.126.025,02

Il Direttore Generale: VITI.

Il Direttore capo della Ragioneria: PETTINARI.

Situazione al 30 giugno 1931 del servizio delle affrancazioni di canoni, censi ed altre prestazioni.

ATTIVO.

Rendita consolidata	L.	5.666.894,43
Interessi attivi	»	147.932,—
Cassa dei depositi e prestiti - Scrittura generale	»	538.031,45
	L.	6.352.857,88

PASSIVO.

Annualità d'affrancazioni	L.	5.559.011,94
Depositi d'affrancazioni	»	238.357,82
Interessi passivi	»	544.924,21
Debitori e creditori diversi - Creditori	»	10.563,91
	L.	6.352.857,88

Situazione al 30 giugno 1931 della gestione delle Casse postali di risparmio.

ATTIVO.

Conto corrente col Ministero delle comunicazioni per acquisto rendita su richiesta dei depositanti - Suo debito	L.	54.727.432,51
Titoli di rendita - Capitale della rendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	22.612.360,70
Interessi rimasti da riscuotere sulla rendita rimasta da consegnare ai librettisti	»	638.722,—
Titoli di rendita di proprietà del fondo di riserva (conto capitale)	»	293.674.968,85
Rata d'interessi sui detti titoli di rendita rimasta da riscuotere	»	6.932.888,—
Mobilio (per memoria)	»	1,—
Capitali amministrati dalla Cassa depositi e prestiti	»	13.665.453.918,01
Conto corrente col Tesoro dello Stato per la liquidazione dei crediti di cittadini italiani verso le Casse di risparmio postali di Vienna	»	33.933.066,40
Conto del palazzo sede centrale delle Casse di risparmio postali	»	5.703.325,54
	L.	14.083.676.683,01

PASSIVO.

Depositi del risparmio - Ammontare dei depositi vigenti	su libretti nominativi	L.	8.362.804.062,67
	su libretti al portatore	»	98.262.833,76
Buoni postali fruttiferi - Capitale ed interessi maturati		»	5.146.011.363,30
Depositi giudiziari - Ammontare dei depositi vigenti		»	124.636.207,78
Fondo di riserva		»	332.838.069,08
Tesoro dello Stato - Imposta di ricchezza mobile rimasta da pagare		»	10.261.997,17
Passività da accertare ed utili da liquidare		»	7.772.149,25
		L.	14.083.676.683,01

Situazione al 30 giugno 1931 del Fondo per il servizio del prestito della Croce Rossa Italiana.

ATTIVO.

Capitali rinvestiti in rendita consolidata	L.	17.645.500,—
Rata d'interessi sulla detta rendita, rimasta da riscuotere	»	326.736,50
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	25.404,30
	L.	17.997.640,80

PASSIVO.

Valore attuale dei rimborsi e dei premi da pagarsi per l'integrale estinzione del prestito	L.	12.538.465,75
Premi e rimborsi sorteggiati rimasti da pagare	»	3.244.189,95
Differenza a pareggio (avanzi)	»	2.214.985,10
	L.	17.997.640,80

Situazione al 30 giugno 1931 dei fondi e valori della Cassa Nazionale per le assicurazioni sociali.

ATTIVO.

Titoli di rendita - Conto capitale	L.	2.068.884.645,51
Titoli di rendita Conto interessi	»	47.236.111,66
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente	»	4.632.059,56
	L.	2.120.752.816,73

PASSIVO.

Saldo fondi e valori presso la Cassa depositi e prestiti	L.	2.120.752.816,73
	L.	2.120.752.816,73

Situazione al 30 giugno 1931 degli Istituti di previdenza ferroviari.

ATTIVO.

		Fondo pensioni e sussidi per il personale ferroviario	Fondi speciali
		—	—
Capitali rinvestiti in titoli di rendita	L.	638.313.886,23	173.112.269,32
Rate d'interessi rimaste da riscuotere	»	14.919.323,29	4.837.726,60
Credito verso le Società delle strade ferrate meridionali e mediterranee	»	35.165.256,32	—
Mutui	»	494.661.205,37	17.132.251,94
Fondi in conto corrente fruttifero colla Cassa depositi e prestiti	»	33.477.720,57	5.822.291,04
	L.	1.216.537.391,78	200.904.538,90
		1.417.441.930,68	

PASSIVO.

Patrimonio	L.	1.216.537.391,78	200.904.538,90
	L.	1.216.537.391,78	200.904.538,90
		1.417.441.930,68	

Situazione al 30 giugno 1931 della Sezione autonoma di credito comunale e provinciale.

ATTIVO.

Mutui in cartelle ordinarie 4 % - Capitale vigente al 30 giugno 1931		L. 165.872.500,95
Mutuo in cartelle speciali 3.75 % concesso al comune di Roma - Capitale vigente al 30 giugno 1931		» 122.812.324,30
Mutui in cartelle ordinarie 3.75 % - Capitale vigente al 30 giugno 1931		» 85.492.187,50
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente fruttifero - Suo debito		» 500.000,—
Cassa depositi e prestiti - Conto corrente infruttifero - Suo debito		» 6.341.718,22
Titoli emessi o garantiti dallo Stato - Conto fondo di riserva - Titoli alla pari in deposito presso il tesoriere centrale		» 29.530.214,80
Mutuatari diversi - Rate tollerate a comuni colpiti dal terremoto nella provincia di Aquila	L. 1.171,53	
Mutuatari diversi - Somme rimaste da versare o delle quali venne differito il versamento, ivi comprese le somme dovute da esattorie gestite da delegati governativi	» 83.146,67	» 84.318,20
Tesoro dello Stato - Suo conto corrente speciale in relazione all'art. 13 ultimo comma del regolamento 27 agosto 1916, n. 1151, e del R. D. L. 23 maggio 1904, n. 906 - Debito del Tesoro dello Stato		» 5.201,35
Case bancarie estere - Loro conto corrente - Debito delle Case bancarie estere		» 42.318,75
Conto provvisorio delle cartelle ordinarie 4 % da alienare - Suo debito		» 3.704.200,—
Conto diritti di bollo su titoli rappresentanti cartelle ordinarie e speciali - Suo debito		» 56.380,—
Mobilio		» 1,—
		L. 414.441.365,07

PASSIVO

Cartelle ordinarie 4 % - Capitale nominale di quelle vigenti al 30 giugno 1930		L. 165.872.400,—
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % (Roma) - Capitale nominale dei titoli vigenti al 30 giugno 1931		» 122.812.000,—
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % - Capitale nominale dei titoli vigenti al 30 giugno 1931		» 85.492.000,—
Cartelle ordinarie 4 % - Competenze rimaste da pagare e cioè:		
Interessi	L. 2.854.112,—	
Capitale	» 2.038.401,—	» 4.892.513,—
Titoli rappresentanti cartelle speciali 3.75 % (Roma) - Competenze rimaste da pagare, e cioè:		
Interessi	L. 635.140,17	
Capitale	» 487.278,10	» 1.122.418,27
Titoli rappresentanti cartelle ordinarie 3.75 % - Competenze rimaste da pagare, e cioè:		
Interessi	L. 953.121,75	
Capitale	» 161.202,75	» 2.114.324,50
Mutuatari diversi - Somme anticipate		» 35.524,35
Mutuatari diversi - Somme rimaste da pagare a saldo dei prestiti in cartelle ordinarie 4 %		» 1.015.324,55
Mutuatari diversi - Interessi da rimborsare sui mutui non interamente somministrati		» 50.124,36
Debitori e creditori diversi - Loro credito		» 1.850,25
Direzione generale delle tasse sugli affari - Conto diritti di bollo - Suo credito		» 56.380,—
Creditori per spese d'amministrazione - Spese impegnate e non soddisfatte		» 60.140,—
Bilancio dello Stato - Quote di annualità pagate ed accantonate - Suo credito		» 12.152,30
Erario dello Stato - Suo credito per imposta di r. m. rimasta da pagare		» 80.129,50
Fondo di riserva		» 30.824.083,99
		L. 414.441.365,07

Situazione al 30 giugno 1931 del Monte delle pensioni per gli insegnanti pubblici elementari.

ATTIVO.

Cassa	L.	2.235.741,48
Fondi in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	41.706.452,20
Fondi in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	256.387.007,95
Titoli di Stato - Consolidato 5 % Prestito del Littorio - Buoni del Tesoro novennali - Rendita 3.50 % - Obbligazioni redimibili 4.75 %	»	620.509.896,80
Titoli garantiti dallo Stato Cartelle del credito comunale e provinciale e obbligazioni del consorzio di credito per le opere pubbliche	»	116.773.580,—
Capitale vigente dei prestiti a provincie e a comuni ceduti al Monte dalla Cassa depositi e prestiti	»	89.780.183,51
Crediti per rifusione di pensioni e di indennità per cumulo di servizi	»	—
Crediti per contributi rimasti da versare	»	9.725.260,16
Mobili	»	1,—
Capitali investiti in prestiti ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	133.946.375,47
Fondi in conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti, istituito ai sensi del R. decreto-legge 13 febbraio 1927, n 201	»	1.267.562,83
Interessi sui titoli di Stato rimasti da riscuotere	»	17.059.782,25
Interessi sui titoli garantiti dallo Stato	»	2.735.961,37
Interessi sui prestiti concessi ai sensi del R. decreto-legge 13 giugno 1926, n. 1064	»	1.230.480,—
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	7.184.836,22
Interessi sul conto corrente fruttifero con la Cassa depositi e prestiti	»	8.255,—
Interessi sulle rifusioni di pensioni e di indennità	»	—
Credito verso il Ministero della educazione nazionale per interessi e quote di spese d'amministrazione a suo carico per pensioni insegnanti ex regime	»	—
Credito per quote a carico sulle pensioni ed indennità conferite dal Monte	»	2.705.600,—
Ritenuta 1 e 2 per cento sulle pensioni maturate	»	911.850,—
Saldo del conto debitori diversi	»	554.478,75
Ordini di riscossione rimasti da incassare	»	23.644.876,81
	L.	1.328.368.181,85

PASSIVO.

Debito per pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia Tesoreria (rimborsi ordinati ma non effettuati)	L.	16.436.180,95
Mandati di pagamento rimasti da pagare	»	19.354.763,85
Debito per contributi riscossi anticipatamente	»	54.720,—
Rimborsi di contributi rimasti da effettuare	»	—
Rimborsi agli enti di quote pensioni e di indennità indebitamente poste a loro carico	»	—
Spese d'amministrazione impegnate	»	869.503,20
Indennità e rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	12.350.280,—
Ritenute per imposta di ricchezza mobile, imposta complementare e tassa di bollo rimasta da pagare	»	4.095.300,—
Ritenute 1 e 2 % sulle pensioni maturate	»	911.850,—
Versamenti volontari	»	2.590.320,12
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	107.691,25
Patrimonio netto	»	1.271.597.572,48
	L.	1.328.368.181,85

Situazione al 30 giugno 1931 del Fondo per l'educazione ed istruzione degli orfani degli insegnanti elementari.

ATTIVO.

Cassa	L.	51.565,10
Fondi in conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	633.207,51
Capitali impiegati in prestiti a provincie ed a comuni	»	181.970,81
Capitali impiegati in consolidato 5 % ed in buoni del Tesoro	»	6.100.924,58
Fondi in conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	3.000.050,25
Interessi rimasti da riscuotere sul consolidato 5 %	»	167.046,70
Contributi scaduti e non ancora versati nelle sezioni di Regia Tesoreria provinciale	»	1.847.324,56
Tassa supplementare di bollo rimasta da riscuotere	»	—
Saldo del conto « Debitori diversi »	»	22.120,—
Ordini di riscossione rimasti da incassare	»	880.260,—
Interessi sul conto corrente col Tesoro dello Stato	»	74.010,01
	L.	12.958.479,52

PASSIVO.

Debito per pagamenti effettuati dalla Sezione di Regia Tesoreria (rimborsi ordinati ma non effettuati)	L.	180.245,
Mandati di pagamento rimasti da pagare	»	450.284,-
Mutuo concesso dalla Cassa dd pp.	»	116.322,6
Contributi versati anticipatamente	»	60.274,2
Saldo del conto « Creditori diversi »	»	15.250,-
Patrimonio netto	»	12.136.103,
	L.	12.958.479,

Situazione al 30 giugno 1931 della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza - Numerario in cassa	L.	182.345,14
Ministero finanze Sussidio governativo	»	125.000,—
Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni	»	32.222.105,90
Detti in cartelle di credito comunale e provinciale	»	22.302.200,—
Detti in consolidato 5 % e titoli del Littorio	»	115.554.135,60
Detti in obbligazioni 4.75 %	»	1.500.000,—
Detti in buoni del Tesoro	»	9.200.000,—
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	430.392,75
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % e sui titoli del Littorio	»	3.280.345,—
Interessi sulle obbligazioni 4.75 %	»	17.812,50
Interessi sui buoni del Tesoro	»	62.500,—
Fondi in conto corrente fruttifero provvisorio con la Cassa depositi e prestiti	»	—
Interessi attivi maturati sulle somme in conto corrente per mutui ad enti pubblici	»	1.675.332,07
Contributi maturati e non ancora versati dai comuni nelle sezioni di Regia Tesoreria provinciale	»	1.773.055,70
Somme liquidate ma non introitate al 30 giugno 1931 per quote di pensioni e di indennità poste a carico dei comuni, delle provincie e delle istituzioni di beneficenza	»	105.211,90
Ritenute 2 % sulle pensioni maturate nel 1930 1931 rimaste da introitare	»	260.034,77
Mobili (per memoria)	»	1,—
Sezioni di Regia Tesoreria per somme in meno versate sulle riscosse	»	1.090,—
Cassa depositi e prestiti Per cartelle 4 % estratte e non rimborsate	»	—
Ordini rimasti da riscuotere	»	9.855.341,60
Conto corrente per mutui ad enti pubblici	»	43.627.491,17
Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	96.063.735,25
Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	6.253.801,28
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro	»	2.688.440,3[illegible]
	L.	347.180.371,98

PASSIVO.

Debito per contributi riscossi anticipatamente	L.	275.032,90
Mandati non pagati	»	4.142.070,55
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1931	»	52.090,56
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	2.150.633,90
Indennità rimaste da pagare	»	29.316,60
Ritenute per imposta di ricchezza mobile e complementare sulle pensioni, rimaste da versare	»	1.699.034,50
Ritenute 2 % sulle pensioni maturate nel 1930 e 1931	»	260.034,77
Sezioni di Regia Tesoreria per mandati emessi su pensioni (rimborsi ordinati ma non effettuati)	»	3.695.635,80
Saldo del conto « debitori e creditori diversi »	»	109.612,30
Somme versate in più dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	4,10
Versamenti volontari	»	705.932,63
Conto corrente per mutui agli enti (interessi)	»	—
Conto corrente col Banco di Sicilia e con la Cassa di risparmio Vittorio Emanuele	»	7.785.936,34
Patrimonio netto	»	326.275.029,03
	L.	347.180.371,98

Situazione al 30 giugno 1931 della gestione afferente la soppressa Cassa di previdenza del personale tecnico straordinario del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

ATTIVO.

Cassa	L.	10.003,20
Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni	»	865.338,22
Detti in cartelle di credito comunale e provinciale	»	1.172.000,—
Detti in titoli del consolidato 5 %	»	7.862.332,44
Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	71.860,50
Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	—
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	—
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	22.012,50
Rata semestrale d'interessi da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	225.617,50
Mobili (per memoria)	»	1,—
Debitori diversi	»	—
Ordini di riscossione emessi e rimasti da riscuotere	»	797.207,—
Prestiti concessi ai sensi del R. D. L. 13 giugno 1926, n. 1064	»	102.865,—
	L.	11.129.237,36

PASSIVO.

Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale (rimborsi ordinati ma non effettuati)	L.	15.225,73
Mandati di pagamento rimasti inestinti	»	290.702,25
Indennità rimaste da pagare e interessi relativi	»	320.706,25
Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1931	»	1.176,—
Creditori diversi	»	8.611,70
Conto speciale di versamenti delle ritenute a garanzia di lavori	»	250.028,17
Patrimonio netto della gestione propria della Cassa di previdenza	»	10.242.787,26
	L.	11.129.237,36

Situazione al 30 giugno 1931 della Cassa di previdenza dei segretari e degli altri impiegati degli enti locali.

ATTIVO.

Cassa	L.	551.721,12
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 %	»	245.305.047,58
Detti in buoni del Tesoro novennali	»	4.594.132,84
Detti in cartelle di credito comunale e provinciale ed in obbligazioni redimibili 4.75 %	»	17.640.752,57
Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni	»	30.781.417,52
Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	3.584.628,75
Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	143.162.499,91
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui agli enti pubblici	»	79.464.532,15
Contributi maturati e non ancora versati nelle sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	19.094.988,55
Contributi personali trattenuti sugli assegni di riposo non ancora versati	»	198.581,45
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	6.010.129,21
Interessi rimasti da riscuotere sui buoni del Tesoro	»	42.285,77
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulle cartelle di credito comunale e provinciale e sulle obbligazioni del debito redimibile 4.75 %	»	310.034,25
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro	»	4.064.003,15
Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui agli enti pubblici, rimasti da riscuotere	»	1.835.420,—
Mobili (per memoria)	»	0,50
Ritenute 2 % sulle pensioni maturate rimaste da introitare	»	81.115,10
Somme liquidate ma non introitate per quote di pensioni e d'indennità poste a carico degli enti locali	»	35.850,20
Debitori diversi	»	394.138,45
Somme versate in meno dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	10.310,90
Ordini di riscossione rimasti inestinti	»	11.116.826,85
	L.	568.218.422,82

PASSIVO.

Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale, (rimborsi ordinati ma non effettuati)	L.	964.132,20
Mandati rimasti inestinti	»	3.591.346,15
Debito per contributi riscossi anticipatamente	»	120.621,10
Versamenti volontari in conto capitale	»	354.438,64
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	381.573,81
Indennità rimaste da pagare	»	202.856,54
Rimborsi per versamenti volontari	»	120,35
Spese di amministrazione impegnate per il 1931 e rimaste da pagare	»	608.653,75
Ritenuta per imposte e bollo rimasta da versare	»	211.328,83
Ritenute 2 % sulle pensioni maturate nel 1931 e rimaste da versare	»	81.115,10
Somme versate in più dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale in confronto di quelle riscosse	»	—
Creditori diversi	»	—
Patrimonio - Attivo netto	»	561.702.236,35
	L.	568.218.422,82

Situazione al 30 giugno 1931 della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali.

ATTIVO.

Cassa	L.	390.744,63
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 %	»	159.749.705,45
Detti in buoni del Tesoro novennali	»	4.605.867.16
Detti in obbligazioni redimibili 4.75 % del Debito Pubblico	»	1.758.247,43
Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni	»	15.837.796,07
Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	3.008.208,73
Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	196.854.248,60
Conto corrente colla Cassa depositi e prestiti per mutui agli enti pubblici	»	33.625.345,31
Contributi maturati e non ancora versati nelle sezioni di R. Tesoreria provinciale	»	25.648.388,97
Contributi personali trattenuti sugli assegni di riposo non ancora versati	»	64.134,28
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	3.886.615,79
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sulle obbligazioni redimibili 4.75 %	»	20.884,62
Interessi rimasti da riscuotere sui buoni del Tesoro	»	42.436,45
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro da riscuotere	»	5.516.741,28
Interessi sul conto corrente colla Cassa depositi e prestiti per mutui agli enti pubblici, da riscuotere	»	634.168,76
Mobili (per memoria)	»	0,50
Ritenute 2 % rimaste da introitare sulle pensioni maturate	»	73.533,32
Somme liquidate ma non introitate per quote di pensioni e d'indennità a carico degli enti locali	»	81.360,0[illegible]
Debitori diversi	»	—
Somme versate in meno dalle Tesorerie	»	1.360,16
Ordini di riscossione rimasti inestinti	»	8.341.372,64
	L.	460.141.160,19

PASSIVO.

Pagamenti effettuati dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale (rimborsi ordinati ma non effettuati)	L.	327.894,70
Mandati rimasti inestinti	»	2.134.351,24
Debito per contributi riscossi anticipatamente	»	120.407,39
Versamenti volontari in conto capitale	»	381.963,34
Rate di pensioni rimaste da soddisfare	»	284.121,06
Indennità rimaste da pagare	»	189.835,28
Rimborsi per versamenti volontari	»	—
Spese di amministrazione impegnate per il 1931 e rimaste da pagare	»	60.361,71
Ritenuta per imposte e bollo rimasta da versare	»	—
Ritenuta 2 % sulle pensioni maturate nel 1931 rimasta da versare	»	73.533,62
Somme versate in più dalle sezioni di R. Tesoreria provinciale in confronto di quelle riscosse	»	—
Creditori diversi	»	201,53
Patrimonio netto	»	456.568.490,32
	L.	460.141.160,19

Situazione al 30 giugno 1931 della Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari.

ATTIVO.

Cassa	L.	3.652,18
Capitali impiegati in titoli del consolidato 5 %	»	24.895.738,87
Capitali impiegati in cartelle di credito comunale e provinciale	»	2.118.000,—
Capitali impiegati in prestiti alle provincie ed ai comuni	»	2.024.305,08
Conto corrente infruttifero col Tesoro dello Stato	»	792.454,36
Conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	4.000.903,61
Conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui ad enti pubblici	»	9.345.933,60
Contributi rimasti da versare	»	258.061,90
Ministero della giustizia - Sussidio rimasto da riscuotere	»	402.711,60
Detto Quote a suo carico sulle pensioni	»	340.317,57
Detto Interessi sulle quote di cui sopra	»	—
Ritenuta 2 % sulle pensioni	»	60.021,16
Mobili (per memoria)	»	1,—
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere sui titoli del consolidato 5 %	»	711.367,50
Rata semestrale d'interessi rimasta da riscuotere su dette cartelle	»	40.528,75
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro	»	112.060,28
Interessi sul conto corrente con la Cassa depositi e prestiti per mutui	»	17.521,18
Debitori diversi	»	—
Ordini di riscossione inestinti	»	1.474.493,88
	L.	46.598.072,50

PASSIVO

Pagamenti effettuati dalle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale (rimborsi ordinati ma non effettuati)	L.	280.581,—
Mandati rimasti inestinti	»	805.641,20
Contributi da rimborsare	»	6.651,35
Versamenti volontari da rimborsare	»	130.651,25
Capitali riservati	»	158.460,16
Rate di assegni vitalizi rimaste da soddisfare	»	140.601,25
Indennità rimaste da soddisfare	»	28.050,76
Imposte rimaste da versare	»	82.370,16
Ritenuta 2 % sulle pensioni, rimasta da versare	»	60.021,16
Spese di amministrazione impegnate per l'anno 1931 e rimaste da pagare	»	15.381,17
Creditori diversi	»	1.050.621,17
Patrimonio netto	»	43.839.041,87
	L.	46.598.072,50

Situazione al 30 giugno 1931 dell'Opera di previdenza dei personali civile e militare dello Stato.

ATTIVO.

Cassiere degli Istituti di previdenza	L.	329.986,36
Tesoro dello Stato - conto corrente infruttifero	»	8.108.696,54
Tesoro dello Stato - conto corrente fruttifero	»	51.106.113,18
Capitali impiegati in obbligazioni redimibili 4.75 %.	»	4.150.000,—
Detti in consolidato 5 % e del Littorio	»	125.642.883,04
Detti in consolidato 3.50 %	»	182.466,20
Capitale mutuato all'Istituto nazionale orfani impiegati	»	428.078,55
Detto mutuato ad enti diversi	»	30.570.965,19
Interessi rimasti da riscuotere sui titoli del consolidato 5 % e del Littorio	»	3.569.937,50
Detti sulla rendita consolidata 3.50 %	»	3.788,75
Detti sulle obbligazioni redimibili	»	49.281,25
Interessi sul conto corrente fruttifero col Tesoro dello Stato	»	1.434.250,78
Detti sui mutui ad enti diversi	»	914.832,—
Debitori diversi	»	30.560,—
Mobili (per memoria)	»	1,—
Ordini di riscossione non introitati	»	3.854.626,49
	L.	230.376.466,83

PASSIVO.

Rate di assegni rimaste da pagare	L.	952.360,15
Rate di assegni Cassa sovvenzioni	»	297.468,10
Borse di studio rimaste da pagare	»	52.345,60
Rette e spese accessorie rimaste da pagare	»	72.489,50
Concorsi di assistenza sanitaria non ancora liquidati	»	375.910,20
Spese d'amministrazione impegnate per l'anno 1929	»	221.802,15
Creditori diversi	»	68.905,13
Patrimonio netto	»	219.444.495,65
Pagamenti effettuati dalle sezioni di Regia Tesoreria provinciale	»	6.565.820,10
Ordini di pagamento inestinti (rimborsi ordinati ma non effettuati)	»	2.324.780,25
	L.	230.376.466,83

Il Direttore Generale: VITI. Il Direttore capo della Ragioneria: PETTINARI.

(2631)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DIREZIONE GENERALE DEL LAVORO ITALIANO ALL'ESTERO

Noli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti durante il 2° quadrimestre 1932.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato con R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

Art. 1.

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe dai porti di Genova, Napoli, Palermo, durante il secondo quadrimestre dell'anno 1932 rimangono nei limiti fissati per il primo quadrimestre dell'anno 1932.

Art. 2.

Per i trasporti dal porto di Trieste, tanto per il Nord che per il Centro e Sud America, i noli massimi di cui all'articolo precedente potranno; meno che per i piroscafi appartenenti alla terza categoria, subire un aumento non superiore a L. 150 a posto.

Art. 3.

I noli massimi da praticarsi sulla linea dell'Australia e su altre linee poco frequentate saranno stabiliti con separate determinazioni, tenuto conto delle caratteristiche dei piroscafi, delle condizioni generali dell'armamento e del traffico, come pure dell'andamento dei cambi.

Art. 4.

La categoria dei piroscafi viene confermata, in via provvisoria, conforme alla tabella, di cui all'art. 4 della precedente determinazione riguardante i noli massimi per il primo quadrimestre 1930.

Roma, addì 12 aprile 1932 - Anno X.

Il direttore generale: LOJACONO.

(2628)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato - G. C.